

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 5747/2024 del 22.3.2024)

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III, R.G. n. 15583/2023.

2. NOME DEL RICORRENTE:

Carlo Pisanò

3. INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Cineca, non costituito in giudizio; nei confronti dei controinteressati Alberio Marta, De Santis Ciacci Corina Valentina, non costituiti in giudizio e nei confronti dei controinteressati in atti.

4. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Oftalmologia, e/o, comunque, in via subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Endocrinologia, e/o, comunque, in via ancora subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Dermatologia e Venereologia, e/o, comunque, in via ulteriormente subordinata, ad altre Scuole e sedi disponibili, giusto Concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2022/2023, indetto con Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, e successive modifiche e/o rettifiche (doc. n. 1), previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi alle suddette Scuole;

B) del funzionamento delle “sessioni straordinarie” di assegnazione delle borse, secondo le previsioni di cui all'art. 10 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023, della graduatoria di merito unica nazionale, nonché delle successive modifiche e/o rettifiche, dei relativi aggiornamenti e/o note integrative e/o scorrimenti, di volta in volta susseguirsi; altresì, della ulteriore relativa decretazione ministeriale riferibile a tali attività, ove esistente, ancorchè sconosciuta; altresì, del funzionamento della graduatoria medesima e delle relative fasi scelta delle scuole da parte dei candidati e delle conseguenti assegnazioni alle scuole stesse; il tutto nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole di cui alla precedente lettera A); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati, presupposti e consequenziali;

C) delle assegnazioni delle borse ai candidati e delle relative fasi, ivi comprese quelle di cui alla “sessioni straordinarie”, nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole di cui alla precedente lettera A), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

D) dell'attribuzione ed indicazione per ogni candidato, nell'ambito della graduatoria anzidetta e delle successive modifiche e/o integrazioni, del punteggio ottenuto, della posizione e, nel caso, della Scuola e della sede universitaria di assegnazione, secondo le indicazioni di cui al richiamato Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023, nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle Scuole di cui alla lettera A), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

E) del Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023 e successive modifiche, emanato dal M.U.R. – Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, recante Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'A.A. 2022/2023, nonché, ove occorra, dei relativi allegati, delle successive modifiche e/o integrazioni e/o note di aggiornamento, nonché di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Ministeriale n. 1268 dell'26.9.2023, recante ripartizione dei posti tra le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici attivate per l'a.a. 2022-2023 (doc. n. 2) e relativo Allegato 1 recante Tabella riepilogativa dei posti per tipologia di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici (doc. n. 3), e successive rettifiche e/o modifiche, con particolare riguardo alla determinazione del numero e dell'elenco dei contratti e dei posti disponibili relativi alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2022/2023;

G) del fabbisogno di medici specialisti da formare nell'anno di riferimento e nel triennio 2020/2023, così come stabilito dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 76/CSR del 3 giugno 2021 “Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020 – 2023, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ” come determinato nelle tabelle 3A-3B, relative all'anno accademico 2022/2023, che costituiscono parte integrante dell'accordo medesimo; (doc. n. 4); nonché della “Rivalutazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2022/2023, ai sensi

dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", stabilita dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 168/CSR del 26 luglio 2023 (doc. n. 5);

H) di tutti gli atti e/o provvedimenti, anche sconosciuti, con i quali il M.U.R. ha stabilito l'attivazione del numero di contratti di formazione medica specialistica per l'a.a. 2022-2023, in misura inferiore al reale fabbisogno e/o necessità del SSN;

I) del Decreto Direttoriale n. 1318 dell'8 agosto 2023, recante individuazione di requisiti specifici concernenti i contratti aggiuntivi SSM a.a. 2022/2023 (doc. n. 6), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

J) del meccanismo di funzionamento della graduatoria e delle assegnazioni secondo le previsioni dicui all'art. 9 ed all'art. 10 del Decreto n. 645 del 15.05.2023; nonché del provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 10 del n. 645 del 15.05.2023, è stata disposta la chiusura delle immatricolazioni e la regolamentazione della sessione straordinaria, nonché del provvedimento di chiusura delle graduatorie medesime, con conseguente – inevitabile – permanenza di posti vacanti e non assegnati, anche a seguito di mancate immatricolazioni, di rinunce, o di ogni altra ragione;

K) del Decreto Direttoriale prot. n. 1398 del 06.09.2023 con il quale, ferme restando le regole riportate nel bando di concorso n. 645/2023 e nei relativi provvedimenti integrativi, è stato modificato l'articolazione temporale delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione dei candidati, previsto dall'art. 9 del medesimo bando (doc n.7).

L) del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368" come modificato dall'articolo 237, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 20 luglio 2020 n. 79 e, da ultimo, dall'art. 60, comma 4, del richiamato decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (doc. n. 8), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

M) del Decreto, ancorché non conosciuto, di costituzione della Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017 e ss.mm.ii. incaricata della validazione dei quesiti, dei provvedimenti e/o atti relativi e da essa compiuti, ancorché non conosciuti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

N) dei quesiti predisposti per la prova concorsuale e somministrati ai candidati;

O) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017 ha validato i quesiti;

P) dei provvedimenti, atti e/o verbali, ancorché non conosciuti, con cui sono state individuate le sedi di svolgimento della prova concorsuale, nonché della valutazione dell'idoneità delle stesse ai fini del concorso stesso, circa l'adozione di specifiche e tassative predisposizioni tecnico – informatiche, volte a garantire affidabilità, trasparenza e uniformità sia nella somministrazione dei quesiti, sia nelle operazioni di correzione;

Q) delle modalità di svolgimento della prova e delle procedure di vigilanza presso le diverse sedi;

R) delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e l'hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, dell'autenticazione delle prove dei candidati attraverso l'inserimento di codice fornito dalla commissione d'aula, delle modalità di identificazione dei candidati e dell'associazione delle prove a ciascuno di essi;

S) dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti;

T) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'iscrizione di parte ricorrente alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2022/2023, secondo quanto indicato alla precedente lettera A).

5. SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:

I. Illegittima determinazione del contingente dei posti e dei contratti di formazione assegnati alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2022/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento – Contraddittorietà.

Il M.U.R., con il Decreto Ministeriale n. 1268 del 26.9.2023, provvedeva a stabilire l'attivazione di n. 14.579 contratti di formazione medica specialistica per l'a.a. 2022-2023.

Si rileva come l'attivazione di tali 14.579 contratti per l'a.a. 2022/2023 non risulta essere in linea con il rispetto del reale fabbisogno formativo dell'anno di riferimento, anche atteso che nei 2 precedenti trienni (2014/2017 e 2018/2020) sono stati attivati un numero inferiore di contratti, con riduzione cospicua rispetto all'esigenza sanitaria nazionale.

Il tutto con uno scostamento di ben n. 9.708 contratti. A tale riguardo, infatti, è evidente che, per il raggiungimento del fabbisogno formativo di medici specialisti – in ragione del clamoroso e palese sottodimensionamento di contratti riferito

agli scorsi anni accademici e (il cui scostamento, in negativo, come detto, è stato di ben 9.708 borse) – l'Amministrazione avrebbe dovuto, per il corrente anno accademico, non solo coprire il fabbisogno dell'anno in corso, ma, altresì, aumentare di circa 9.708 contratti il contingente (rispetto alle 14.579 borse bandite), così da riallinearsi alla richiesta formativa dell'Accordo Governo – Regioni del triennio 2014/2017 e 2018/2020.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, la determinazione del contingente di posti messi a bando per l'a.a. 2022/2023 è errata ed illegittima, perché inferiore – e ciò risulta per tabulas – al fabbisogno di medici specialisti da formare, così come individuato secondo le procedure di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Ne deriva l'assoluta illegittimità della determinazione del contingente di posti per le scuole di specializzazione oggetto della presente impugnativa e, di conseguenza, i provvedimenti impugnati dovranno essere annullati nella parte in cui non prevedono il maggior contingente previsto dal fabbisogno ai sensi di legge individuato.

I.2. Infatti, ove non vi fosse stata tale illegittima riduzione di posti, considerando, invece, un aumento del contingente bandito per quest'anno l'odierna parte ricorrente, in base alla sua posizione in graduatoria ed al punteggio complessivo ottenuto, ben sarebbe potuta rientrare in graduatoria tra i posti utili.

I.3. È di tutta evidenza come tale indebita riduzione del contingente adottata dal M.I.U.R. si ponga in aperta violazione, non solo dell'art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e dei successivi atti e provvedimenti di individuazione del fabbisogno (così come richiamati in precedenza), ma, altresì, dei principi costituzionali individuati:

a) dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, i quali impongono l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale;

b) dall'articolo 32 della Costituzione, il quale prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.

II. Illegittima determinazione del contingente dei posti e dei contratti di formazione assegnati alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2022/2023 (ulteriore profilo). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamiento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento – Contraddittorietà.

Si censura, altresì, la violazione dell'art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, avuto riguardo all'iter istruttorio previsto dalla predetta norma in merito alla determinazione del numero dei contratti per ciascuna scuola di specializzazione.

Tale istruttoria non risulta essere stata espletata e/o, comunque, non in maniera corretta e legittima, sia avuto riguardo alla previsione di cui al comma 1 del richiamato D.Lgs. n. 368/1999 (secondo cui "Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del servizio sanitario nazionale"); sia anche avuto riguardo, alla previsione di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 368/1999, in relazione alla determinazione del "numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa".

III. Mancata copertura dei posti e dei contratti disponibili per il contingente 2022/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione del Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 1268 dell'26.9.2023 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 – Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamiento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento.

Si deve, inoltre, rilevare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per non avere il M.U.R. e gli Atenei coperto tutti i posti stabiliti dal Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023 e dal Decreto Ministeriale n. 1268 dell'26.9.2023, nonché della previsione di cui all'art. 10 del bando di concorso, relativa alla chiusura della graduatoria e delle immatricolazioni e riguardo la regolamentazione della sessione straordinaria, con conseguente – inevitabile – permanenza di posti vacanti e non assegnati, anche a seguito di mancate immatricolazioni, di rinunce, o di ogni altra ragione.

L'articolata e cervellotica procedura di assegnazioni e di sessione straordinaria di cui agli artt. 9 e 10 del bando, inevitabilmente determinerà la permanenza di posti vacanti, così come avvenuto gli anni passati.

Ciò, peraltro, viene candidamente ammesso al comma 7 dello stesso art. 10 della lex specialis del concorso, secondo cui "7. Non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2022/2023".

Ebbene, poiché il 1 novembre 2023 sono iniziate le attività formative, è evidente la sessione straordinaria non riuscirà a coprire tutti i posti entro tale scadenza, così come quelli abbandonati e/o rinunciati (nel corso di tale sessione) non potranno mai essere oggetto di recupero e verranno inesorabilmente persi.

Quindi, la circostanza che non tutti i candidati, in posizione utile alla data del 1 novembre 2023, abbiano confermato l'immatricolazione nei termini previsti dal predetto Decreto, con conseguente decadenza dall'immatricolazione e/o, comunque, abbiano rinunciato alla stessa, determina, inevitabilmente – come era prevedibile – la mancata copertura di tutti i posti disponibili ed il permanere di posti vacanti.

In sostanza, se prima facie tale contorto meccanismo del funzionamento della graduatoria e della sessione straordinaria doveva servire a ridurre la presenza di posti non coperti e vacanti, in realtà ed in concreto, vi saranno, di certo, numerose borse non coperte e non assegnate, probabilmente anche in misura superiore agli anni scorsi.

Al riguardo, si osserva che il D.Lgs. n. 368/1999, all'art. 35, conferisce alla pubblica amministrazione il potere di determinare la formazione professionale dei medici specialisti, tenendo conto del fabbisogno degli stessi e delle relative esigenze sanitarie, tenendo conto, altresì, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa. All'esito dell'esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile, l'Amministrazione deve utilizzare i posti rimasti liberi (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 12 gennaio 2009 n. 29 e 29 maggio 2007 n. 1433).

Ne consegue che, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture contrasta con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni alle scuole di specializzazione, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili. Il che, all'evidenza, comporta l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione (TAR Lazio, Roma, Sezione III, 21 marzo 2014, n. 3197).

Pertanto, l'avere strutturato il sistema di assegnazioni e/o della sessione straordinaria, con la partecipazione di tutti i candidati anche già assegnatari di contratto (e che, quindi, potrebbero lasciare la borsa già acquisita) ed, altresì, con la previsione del termine per la riassegnazione fissato per l'inizio delle attività formative del 1 novembre 2023 (art. 10, comma 7 del bando), senza la previsione di una ulteriore copertura di posti vacanti e/o di una redistribuzione dei posti eventualmente rimasti vacanti, risulta essere illegittimo per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato.

IV. Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

Si rileva l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati, con particolare riguardo al Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", nonché al Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023, recante il bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria A.A. 2022-2023, in quanto prevedono l'espletamento del concorso de quo in palese violazione dell'art. 36 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Ebbene, le nuove modalità di svolgimento del concorso de quo, e quindi anche quello oggetto della presente impugnativa, presentano diversi profili di illegittimità, peraltro sollevati anche dal Consiglio di Stato, con pareri resi in sede Consultiva (Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017, ed Adunanza di Sezione del 27 luglio 2017, Numero Affare 01094/2017) (doc. n. 10).

V. Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Direttoriale n. 645 del 15.5.2023 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

Un indubbio vizio di illegittimità, deriva dalla vicenda connessa all'erroneità, ambiguità o, comunque, inesattezza del contenuto di molte domande oggetto della prova e del relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato.

Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti abbiano indotto in confusione parte ricorrente, con conseguente grave pregiudizio.

Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dell'istante, che ha subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o

quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta.

In particolare, salvo altri, rientrano in tale novero, sicuramente, i seguenti quesiti (che vengono riportati secondo la formulazione del Testo Master):

- Domanda n. ssm2023513:

- Domanda n. ssm20233482

Orbene, è di tutta evidenza come la presenza di tali domande – errate, ambigue e/o, quantomeno, con più di una risposta corretta – ha completamente reso illegittima la prova di concorso e, di conseguenza, falsato l’attribuzione dei punteggi ai candidati e la relativa graduatoria.

VI. Illegittimità del concorso, in ragione delle gravi irregolarità riguardo l’assegnazione dei cd. punti bonus ai candidati privi dei requisiti previsti dal bando di concorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del Decreto Direttoriale n. 645 del 15.5.2023 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 1268 dell’26.9.2023 – Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

Si rileva l’illegittima attribuzione dei punteggi titoli e, specificamente dei cd. punti curriculum, ai candidati privi dei requisiti per il relativo ottenimento.

A tale riguardo, il Decreto Direttoriale n. 645 del 15.5.2023, all’art. 7 (cfr. doc. n. 1), testualmente prevede “1. Il punteggio complessivo attribuito (massimo 147 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 7 punti) ed al punteggio conseguito nella prova (massimo 140 punti). 2. Il punteggio relativo ai titoli si compone di : a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti”

c) Altri titoli - massimo 2 punti. Tale punteggio è attribuito sulla base dei seguenti criteri :

- 0,5 punto per la tesi di carattere sperimentale debitamente documentato secondo quanto specificato all’art. 5, comma 5;
- 1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente documentato secondo quanto specificato all’art. 5, comma 5.

In applicazione dell’art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal dall’art.60, comma3 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai

candidati che alla data di svolgimento della prova di concorso indicata al successivo articolo 8, comma 1 (e dunque alla data di venerdì 14 luglio 2023), si trovino in una delle seguenti condizioni :

- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria; -già titolare di un contratto di formazione medica specialistica;
- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;
- iscritto al corso di formazione specifica per medico di medicina generale;
- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate.

Dalle ore 15:00 (fuso orario Italia) di venerdì 14 luglio 2023 alle ore 15:00 (fuso orario Italia) di giovedì 20 luglio 2023 la procedura prevedrà per i candidati l’apertura di apposita finestra di dialogo di aggiornamento status che essi, in aderenza a quanto previsto al precedente capoverso ed ai fini della corretta attribuzione del punteggio dei titoli, sono obbligatoriamente tenuti ad utilizzare per informare il MUR qualora vi siano stati degli aggiornamenti al loro status riguardanti le specifiche condizioni di cui al richiamato art. 19, comma 5, del decreto legge n. 76/2020 e ss.mm. e ii occorsi entro il 13 luglio 2023.

Tali informazioni/ aggiornamenti sono autocertificati e resi dai candidati ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000. Il Ministero si riserva, in ogni fase della procedura, la facoltà di accertare la veridicità delle citate dichiarazioni ai sensi della normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti. (...)”.

Ebbene, da una indagine effettuata, risulterebbe che una parte cospicua di candidati, già iscritti ad altra scuola di specializzazione ovvero già in possesso del diploma di medicina generale e di formazione medica specialistica, abbia illegittimamente ricevuto i cd. punti curriculum pur non avendo presentato le necessarie dimissioni ovvero omettendone la dichiarazione nella domanda, in spregio a quanto previsto dal bando di concorso.

VI.2. Ma non finisce qui. Risulta che vi siano stati anche casi in cui determinati candidati abbiano dichiarato di essere “portatori di disabilità” pur non corrispondendo al vero nonché candidati che hanno inserito l’idoneità alla percezione di multiple borse regionali (condizione impossibile se uno dei requisiti fondamentali richiesti è la residenza nella regione ove risulta essere disponibile la relativa borsa).

La conseguenza è che l’intera graduatoria risulta essere sfalsata e l’odierna parte ricorrente, che ben avrebbe potuto vedersi assegnare uno dei posti che si dubita essere stati legittimamente occupati, risulta essere stata indebitamente scavalcata da soggetti iscritti con punteggi (di fatto) inferiori al suo.

6. PETITUM GIUDIZIALE.

Parte ricorrente ha chiesto, per tutto quanto precede, - in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva, in caso, anche in sovrannumero, parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Oftalmologia, e/o, comunque, in via subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Endocrinologia, e/o, comunque, in via ancora subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Dermatologia e Venereologia, e/o, comunque, in via ulteriormente subordinata, ad altre Scuole e sedi disponibili, tenendo conto di quanto esposto nel presente atto;

- nel merito, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in via principale, ammettendo, in caso, anche in sovrannumero, parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Oftalmologia, e/o, comunque, secondo gli stessi criteri di cui alla domanda cautelare, in caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a.; in via subordinata, dichiarando illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili di cui al contingente per l'a.a. 2022/2023 e, per l'effetto, disporre l'adeguamento degli stessi al reale fabbisogno formativo di medici specializzandi, con conseguente attribuzione dei posti disponibili in via ulteriore a parte ricorrente e/o, comunque, a scorrimento ulteriore della graduatoria; in via ancora subordinata, dichiarando l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicata dal Ministero, disponendo, per l'effetto, l'attribuzione dei posti disponibili rimasti vacanti e/o rinunciati a parte ricorrente e/o, comunque, lo scorrimento della graduatoria fino alla integrale saturazione del contingente bandito; in via ulteriormente subordinata, annullando la graduatoria del concorso de quo, con le relative modifiche e/o aggiornamenti e scorrimenti, e/o l'intera procedura selettiva, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione alla scuola di specializzazione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

- nonché in via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a., per la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate:

a) degli atti e/o provvedimenti ministeriali, relativi alla determinazione del numero dei posti per le diverse scuole di specializzazione;

b) dell'elenco dei posti rimasti vacanti, non assegnati e/o rinunciati, compresi quelli aggiuntivi, riservati ed in sovrannumero;

c) dei verbali ed atti di predisposizione e validazione dei quesiti somministrati ai candidati, relativi alla prova di accesso alle scuole di specializzazione medica, nonché delle decisioni adottate in relazione all'annullamento e/o rettifica di alcuni quesiti e delle ragioni giustificative di tali decisioni;

d) dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso.

7. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Tutti i soggetti in graduatoria del concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2022/2023, indetto con Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, e successive modifiche e/o rettifiche.

8. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO INDICATO AL PUNTO 1. DEL PRESENTE AVVISO NELLA SOTTOSEZIONE "RICERCA RICORSI", RINTRACCIABILE ALL'INTERNO DELLA SOTTOSEZIONE "LAZIO - ROMA" DELLA SEZIONE "T.A.R".

9. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.

Roma, 15 aprile 2024

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti